

Provenienza: ORDINE DI COMO

OGGETTO: 1.2. ambito oggettivo

Quesito:

Un residente italiano, ex lavoratore dipendente “frontaliero” in Svizzera, riceve mensilmente una rendita di invalidità a seguito di infortunio professionale dalla SUVA (azienda autonoma di diritto pubblica svizzera, equiparabile all’INAIL).

Nel caso di adesione alla procedura di Voluntary disclosure, il contribuente ritiene di essere sottoposto alle sole sanzioni per la mancata segnalazione (monitoraggio) nel quadro RW delle disponibilità – derivanti dall’incasso della rendita di invalidità, accreditata fino ad alcuni mesi fa su di un conto corrente in Svizzera e, successivamente, in Italia. Si ritiene che la stessa rendita di invalidità, in quanto priva di natura reddituale, non sia imponibile in Italia, in analogia con le rendite per infortuni lavorativi corrisposte dall’INAIL, e pertanto non siano dovute né imposte sui redditi né le relative sanzioni.

Soluzione proposta:

Si ritengono dovute le sole sanzioni per omessa compilazione del quadro RW relativamente alle disponibilità esistenti su conto corrente detenuto in Svizzera. Invece, si ritiene che non siano dovute né imposte né sanzioni sull’ammontare della rendita di invalidità di fonte estera in quanto priva di natura reddituale ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 917/1986.

RISPOSTA Direzione regionale

Per principio generale (art. 6, 17 del Tuir) non sono tassate le somme percepite a titolo di risarcimento di un danno consistente in una perdita patrimoniale (c.d. danno emergente), mentre sono tassate le somme che risarciscono un danno consistente nella perdita di redditi (c.d. lucro cessante).

In virtù di tale principio, a titolo di esempio non sono soggetti ad imposta gli importi derivanti da rendite INAIL per inabilità permanente o totale, assegni per assistenza personale a seguito di inabilità generale, rendite per caso morte spettanti a superstiti.

L’istante dovrà sanare le violazioni commesse in materia di monitoraggio fiscale nonché quelle relative ai redditi derivanti dai rendimenti delle somme detenute nello stato estero.